



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
1^ Seduta  
Mercoledì 7 gennaio 2015

Deliberazione n. 7 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" (modifica ed integrata con le LL.RR. nn. 25/2010, 7/2012 e 23/2013) – Modifiche al comma 12 dell'articolo 6.

Presidente: Antonio Scalzo  
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri  
Segretario: Carlo Pietro Calabrò

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 31

...omissis...

Il Presidente, quindi, trattandosi di articolo unico, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione direttamente la legge in argomento e, deciso l'esito - presenti e votanti 31, a favore 31 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Scalzo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Calabrò

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 12 gennaio 2015

IL SEGRETARIO  
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 7 del 7 gennaio 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

11 AGOSTO 2010 N. 21 "MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO  
DELL'ATTIVITA' EDILIZIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA  
QUALITA' DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE (MODIFICATA  
ED INTEGRATA CON LE LL.RR. NN. 25/2010, 7/2012 E 23/2013) –  
MODIFICHE AL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 6

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 gennaio 2015.

Reggio Calabria, 12 gennaio 2015

IL PRESIDENTE  
(Antonio Scalzo)



RELAZIONE

Per stimolare il rilancio dell'economia mediante norme che dessero impulso all'attività edilizia, attraverso la rigenerazione e/o sostituzione del patrimonio edilizio esistente non più rispondente alle attuali esigenze di prestazionalità tecnologica, energetica e statico-strutturale, nel rispetto, comunque dell'ambiente, del paesaggio e del tessuto storico-culturale esistente, la Regione Calabria ha approvato la legge regionale n. 21 dell'11 agosto 2010 recante "Misure straordinarie a supporto dell'attività edilizia finalizzate al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale", modificata ed integrata con le LL.RR. 29 ottobre 2010, n. 25, 10 febbraio 2012, n. 7 e 2 maggio 2013, n. 23.

Il provvedimento di che trattasi disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale, prestazionale, energetica, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e degrado, attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e ss.mm.ii., nonché con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione e di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico, accessibilità e sicurezza degli edifici.

L'approvazione del decreto legge 69/2013 - c.d. Decreto del Fare - convertito con la legge 24.8.2013, n. 98, all'art. 30 ha introdotto alcune misure finalizzate a fronteggiare le gravi difficoltà economiche in cui versano le attività edilizie e le relative imprese.

In particolare, al comma 3 del citato articolo è stata prevista una proroga di 2 anni dei termini di inizio e fine dei titoli abilitativi rilasciati ed al successivo comma 4 viene specificato che la proroga si applica anche ai provvedimenti autorizzativi con DIA o SCIA, dispositivi, questi ultimi, utilizzati in gran parte dei titoli abilitativi di cui alla L.R. 21/2010.

Si tratta sostanzialmente di una proroga "speciale" dell'efficacia dei suddetti titoli, che si differenzia dalla proroga "ordinaria" prevista all'art. 15 del DPR 380/2001. Una proroga, quindi, che si applica in modo automatico e senza il necessario provvedimento motivato di cui al citato art. 15 del 380/01.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, prevede che le istanze per eseguire interventi in conformità alla stessa L.R. possano essere presentate entro il 31.12.2014, appare opportuno provvedere ad una revisione del citato comma 12, al fine di estendere il termine di efficacia della legge regionale di 2 anni, recependo, in tal modo il presupposto della "proroga speciale" introdotto con la L. 98/2013.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 12 gennaio 2015

IL SEGRETARIO  
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della L.R. 11.8.2010, n. 21)

1. Il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, è sostituito dal seguente:

"12. L'istanza per eseguire interventi in conformità alle presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2016. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.